

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME" SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG VIA RUGGERO
MASTRANGELO 30

Numero REA: AG - 176066

Codice fiscale: 02343240848

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
TITOLO I		Allegato n. A
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		Repertorio n.140117
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		Raccolta n.41617
E' costituita, con sede nel Comune di FAVARA , la Società coo-		
perativa denominata Cooperativa Sociale "INSIEME" Società Coo-		
perativa		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del		
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si		
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-		
sponsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,		
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei		
modi e termini previste dalle legge.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà es-		
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-		
ritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio		
della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per		
scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità		
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini		

3 di 50

4 di 50

La Cooperativa si propone:

1) L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante.

2) La realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici/stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali).

3) Assistenza domiciliare in favore di anziani, handicappati, malati di mente, minori, indigenti, inabili, infermi, famiglie in difficoltà, tossicodipendenti, alcolizzati, soggetti disadattati ed emarginati per qualsiasi causa.

4) Centri diurni di assistenza e d'incontro per minori, ragazze madri, disabili psichici e fisici ed anziani.

5) La realizzazione e/o la gestione di strutture extra ospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale.

6) La realizzazione e/o la gestione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case di riposo, case protette per minori, ragazze madri, disabili psichici e fisici, anziani ed

	altri soggetti privi d'assistenza familiare.	
	7) Centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea.	
	8) Costruire e/o realizzare e/o realizzare e/o gestire case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni e/o notturni, soggiorni climatici, marini rurali, montani e termali, per anziani, giovani e bambini.	
	9) Soggiorni vacanze, vacanze studio, scambi culturali.	
	10) Assistenza post-penitenziaria.	
	11) L'assistenza alle gestanti ed alle ragazze madri perseguita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglie di cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; della prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare, della realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze madri nel mondo del lavoro.	
	12) La gestione d'asili nido, asili nido aziendali privati e pubblici scuole materne, primarie e secondarie, sede staccate di scuole e istituti, centri di servizio didattico e di sostegno post scolastico e di attività extrascolastiche educative, formative, ludiche e sportive e ludoteche fisse e mobile, nonché dei servizi ausiliari di collegamento, della gestione di	

	strutture sociali scolastiche e parascolastiche, nell'ambito
	di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni
	materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto
	alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino.
	13) Centri di servizio didattico e di sostegno post scolastico
	e di attività extrascolastiche educative, formative, ludiche e
	sportive in regime di convitto e di semiconvitto per ciechi e
	audiolesi.
	14) Centro sociosanitario-riabilitativo per la riabilitazione
	e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi e audiolesi
	in regime di convitto e di semiconvitto.
	15) Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e
	della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi
	ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno
	d'adolescenti e di giovani in difficoltà, inoltre promuovere,
	istituire e gestire centri di "informa giovani".
	16) La promozione in collaborazione con gli enti preposti, di
	studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria
	al conseguimento degli scopi sociali.
	17) L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero
	(teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia,
	informatica, hobbies vari etc.).
	18) L'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione
	culturale e sociale.

8 di 50

9 di 50

	bientali, dei beni culturali, sanitario e dei servizi e delle	
	attività terziarie.	
	33) La costituzione e la gestione di equipe di aiuto integra-	
	tivo socio psicopedagogia e specialistica per attività scola-	
	stiche che parascolastiche sia all'interno di scuole pubbliche	
	o private che a domicilio che permettono di innalzare il li-	
	vello culturale didattico ai ragazzi svantaggiati, portatori	
	di handicaps, extracomunitari, ciechi e audiolesi.	
	34) Promuovere, istituire, coordinare e gestire centri di edu-	
	cazione e riabilitazione sanitaria alla comunicazione rivolti	
	agli audiolesi.	
	35) Supporto ai gruppi giovanili, espressione del territorio	
	volto alla promozione di un associazionismo locale.	
	36) Sensibilizzazione e diffusione delle tematiche sulla lega-	
	lità.	
	37) Sostegno a minori e giovani privi di supporto familiare,	
	accoglienza e supporto per minori e donne vittime di violenza	
	e maltrattamento familiare.	
	38) Definizioni di percorsi di autonomia, attraverso azioni di	
	orientamento-formazione ed accompagnamento al lavoro concorda-	
	ti tra istituzioni pubbliche e cooperativistiche.	
	39) Accoglienza telefonica rivolta a minori, anziani e donne	
	in difficoltà e sviluppo di aiuto immediato.	
	40) Prevenire e rimuovere le cause dei bisogni individuali e	
	collettivi nonché quelle di emarginazione sociale.	

	41) Assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla politica dei servizi socio-assistenziali.	
	42) Centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea.	
	43) Interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria.	
	44) Prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.	
	45) Animazione territoriale, anche attraverso la valorizzazione di soggetti presenti sul territorio quali operatori grezzi con potenzialità educative.	
	46) Azioni rivolte alle politiche di pari opportunità, mediante tutela, azione e promozione dell'integrazione nel sociale.	
	47) Realizzazione e conduzione di centri di prima accoglienza per extracomunitari ,gestione di centri per richiedenti asilo politico.	
	48) Raccolta sistematica dei dati e delle informazioni.	
	49) Promozione di reti solidali, anche ai fini della prevenzione dei rischi del disagio sociale.	
	50) Sostegno alle responsabilità genitoriali.	
	51) Mediazione familiare e sociale.	
	52) Aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali e per favorire l'autosufficienza nelle attività quotidiane (aiuto igiene personale, preparazione e somministrazione dei pasti etc.).	

	53) Mediazione interculturale per le popolazioni immigrate.	
	54) Gestione servizio di mensa.	
	55) Fornitura di servizi socio sanitari e ausiliari ospedalie- ri.	
	56) Attività formative socio-educative.	
	57) Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoran- ze fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domi- ciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e as- sistenza protesica.	
	58) Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilita- zione, educative e di socializzazione, di facilitazione dell'inserimento scolastico e lavorativo, in regime domicilia- re, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assi- stenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia.	
	59) Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoria- le, domiciliare, semiresidenziale e residenziale.	
	60) Accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di reinserimento sociale e lavorativo.	
	61) Servizi socio-assistenziali come previsto dalla legge Re- gionale Siciliana n. 22 del 1986 e successive modifiche ed in- tegrazioni.	
	62) Istituzione, realizzazione e gestione di case famiglia per	

	minori, anziani, disabili, immigrati, giovani ed adulti;	
	63) gestione e coordinamento banco alimentare e mensa per i	
	poveri.	
	64) Assistenza pedagogica alle famiglie il cui stato di pover-	
	tà e di marginalità configuri condizioni di rischio educativo.	
	65) Centri di accoglienza per immigrati e servizi d'asilo» per	
	garantire l'accoglienza e la tutela dei richiedenti asilo e	
	rifugiati, mediazione culturale.	
	66) Tutela e valorizzazione della famiglia come previsto dalla	
	L.R. Siciliana n 10 del 31/07/03 e successive modifiche ed in-	
	tegrazione.	
	67) Effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affi-	
	ni o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali,	
	utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non	
	soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001.	
	68) Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'ac-	
	cesso alla rete dei servizi, nella fattispecie: Segretariato	
	sociale/porta unitaria per l'accesso ai servizi; Sportelli so-	
	ciali telematici; Telefonia sociale; Centri di ascolto temati-	
	ci.	
	69) Prevenzione e Sensibilizzazione, nella fattispecie: Atti-	
	ività di informazione e sensibilizzazione; Attività di: preven-	
	zione, Unità di strada, Pronto intervento sociale.	
	70) Attività di servizio sociale di supporto alla persona, al-	
	la famiglia e rete sociale, nella fattispecie: Servizio socia-	

	le professionale, Interventi di supporto per il reperimento di
	alloggi; Servizio per l'affidamento dei minori; Servizio per
	l'adozione nazionale e internazionale di minori; Servizio di
	mediazione familiare; Interventi di sostegno alla genitorialità;
	Servizio di accoglienza di adulti e anziani.
	71) Integrazione sociale, nella fattispecie: Interventi per
	l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio; Attività
	ricreative di socializzazione; Servizi di mediazione culturale;
	Servizio di mediazione sociale.
	72) Interventi e servizi educativo - assistenziali e per il
	supporto all'inserimento lavorativo, nella fattispecie: Sostegno
	socio-educativo scolastico; Sostegno socio-educativo territoriale;
	Sostegno socio educativo domiciliare; Supporto
	all'inserimento lavorativo.
	73) Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio,
	nella fattispecie: Assistenza domiciliare socio-assistenziale,
	Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari; Servizi
	di prossimità/buon vicinato/gruppi di auto-aiuto. Assegnazioni
	economiche per il sostegno nella domiciliarità; e dell'autonomia
	personale; Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio.
	74) Servizi di supporto, nella fattispecie: Mensa sociale;
	Trasporto sociale; Distribuzione beni di prima necessità (pasti,
	medicinali, vestiario ecc.); Servizi per l'igiene personale.
	75) Strutture nella fattispecie: Centri e attività diurne;

Centri con funzione educativo - ricreativa; Ludoteche; Centri	
di aggregazione sociale; Centri per le famiglie; Centri diurni di protezione sociale; Centri diurni estivi.	
76) Asili e servizi per la prima infanzia nella fattispecie:	
Asilo Nido; Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: servizi educativi in contesto domiciliare; Servizi integrativo o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco; Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori.	
77) Centri e attività a carattere socio-sanitario, nella fattispecie: Centri diurni semiresidenziali sociosanitari e socio-riabilitativi; Laboratori protetti, centri occupazionali, gestioni di RSA (residenze sanitarie assistite). Assistenza all'autonomia e alla comunicazione per minori nelle strutture scolastiche e a domicilio.	
78) Strutture residenziali nella fattispecie: Presidi residenziali socio-assistenziali e ad integrazione sociosanitaria; Presidio familiare a prevalente accoglienza abitativa; Presidio familiare a prevalente funzione tutelare; Presidio familiare con funzione socio-educativa; Presidi familiare a prevalente funzione tutelare rivolta a utenza indifferenziata (multiutenza); Presidio comunitario con funzione di accoglienza di emergenza; Presidio comunitario a prevalente accoglienza abitativa; Presidio comunitario a prevalente funzione tutelare;	

Presidio comunitario a prevalente funzione tutelare rivolto a	
utenza indifferenziata (multiutenza): Presidio comunitario con	
funzione socio-educativa; Presidio comunitario con funzione	
educativa - psicologica (media intensità); Presidio comunita-	
rio con funzione educativa - psicologica (alta intensità);	
Presidio familiare ad integrazione socio-sanitaria (bassa in-	
tensità); Presidio comunitario ad integrazione socio-sanitaria	
(bassa intensità); Presidio comunitario ad integrazione socio-	
sanitaria (media intensità); Presidio comunitario ad integra-	
zione socio-sanitaria (alta intensità).	
79) Altri centri e strutture residenziali, nella fattispecie:	
Centri estivi o invernali (con pernottamento); Area attrezzata	
per nomadi; Interventi di contrasto e attività di promozione	
contro la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione;	
Centri e strutture per ospiti vittime di violenza di genere e	
discriminazioni.	
La cooperativa si propone inoltre di operare nell'ambito	
dell'assistenza ai minori perseguito attraverso formule inno-	
vative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'o-	
biettivo di creare un ambiente familiare attraverso la crea-	
zione di villaggi o case famiglie, comunità alloggio, in cui	
si favorisca l'elevazione morale e civile dei ragazzi, median-	
te:	
a) attività formative, ricreative ed assistenziali;	
b) la realizzazione e la gestione di centri ricreativi, cultu-	

	rali e sportivi;	
	c) la gestione di mense;	
	d) la promozione d'iniziative volte a tutelare e favorire la	
	crescita, la maturazione individuale e la socializzazione del-	
	la persona d'età minore per eliminare le condizioni di disagio	
	mediante l'attività delle comunità d'accoglienza per minori	
	per la quale si sia reso necessario l'allontanamento tempora-	
	neo dell'ambito familiare;	
	e) l'attuazione d'interventi a sostegno della famiglia anche	
	dopo il reinserimento del minore per eliminare situazione di	
	rischio, in particolare per l'assolvimento degli obblighi sco-	
	lastici anche tramite censimento dell'evasione scolastica;	
	f) la realizzazione e/o gestione di un centro d'incontro e	
	d'iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio;	
	g) l'attuazione d'interventi da realizzare previo accordo con	
	le competenti autorità, nell'ambito delle strutture scolasti-	
	che;	
	h) assistenza socio-scolastica professionale mediante ricoveri	
	dei minori in convitto e semiconvitto.	
	Istituire e gestire corsi di formazione professionale, corsi	
	biennali di specializzazione D.P.R.970/75 di qualificazione,	
	riqualificazione e specializzazione e/o corsi di promozione	
	culturale, recuperi di base, nozioni di contabilità educazione	
	civico sociale, con particolare riferimento alla cooperazione	
	integrata tra i giovani disabili e normali sempre con lo spe-	

	cifico obiettivo della socializzazione;	
	Istituire e gestire corsi di formazione sul computer rivolti	
	sia a soggetti svantaggiati, sia a soggetti normodotati;	
	Istituire corsi di arte ceramica, pittura e scultura e lavori	
	artigianali in genere frequentati da soggetti disabili al fine	
	di promuovere ed organizzare mostre, aste e vendite di tali	
	lavori senza finalità lucrative ed al solo scopo di reperire	
	fondi necessari al funzionamento dell'attività della coopera-	
	tiva.	
	Istituire e gestire corsi di formazione e di aggiornamento per	
	docenti delle scuole di ogni ordine e grado sia per l'istru-	
	zione che per l'integrazione degli alunni in situazione di	
	handicap, di disabilità e di emarginazione.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inol-	
	tre potrà:	
	- Compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobi-	
	liari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia diret-	
	tamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di	
	tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;	
	- Collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministra-	
	zione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle	
	attività da gestire congiuntamente;	
	- Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti,	
	costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività	

	concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fide-	
	jussioni;	
	- Dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui	
	scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;	
	- Organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiorna-	
	mento professionale di soci e non;	
	- Provvedere a contrarre prestiti con Istituti bancari per an-	
	ticipazioni da fare ai soci e per i bisogni della Cooperativa;	
	- Stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve	
	ne sia disponibilità tra i soci, per comprovati motivi funzio-	
	nali della società;	
	Per il raggiungimento di tutti gli scopi sopraelencati la coo-	
	perativa potrà fruire di contributi, sussidi, finanziamenti	
	agevolati e di ogni altra provvidenza in genere statale, re-	
	gionale, comunitarie e ogni altro ente.	
	La Cooperativa potrà comunque svolgere attività diverse, agri-	
	cole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui al-	
	la lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91. In tal caso le	
	persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavo-	
	ratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	

gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.

	b) Soci fruitori che usufruiscono a vario titolo, direttamente	
	o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci coloro che svolgono attività in con-	
	correnza con quella della Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi	
	solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui	

all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la

	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	

	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	

	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-	
	ministrativo;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	

strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regola-

menti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,

g) che danneggi in qualsiasi modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, materialmente o moralmente la cooperativa, o che fomenti dissidi e disordine tra i soci;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e
	seguenti del presente statuto.
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-
	comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei
	provvedimenti stessi.
	Art. 13 (Liquidazione della quota)
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liqui-
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione

	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-	
	resenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-	
	quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	

	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
	7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	

civile.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
TITOLO IV	
SOCI SOVVENTORI	
Art. 16 (Soci sovventori)	
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di E. 500,00.	
Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di E.5.000.00.	
Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	

	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo
	gradimento dell'Organo amministrativo.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammini-
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,
	il socio potrà vendere a chiunque.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-
	nicazione.
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la
	quale devono essere stabiliti:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori
	sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci
	cooperatori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del
precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-
ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-
sentati da quote ciascuna di valore non inferiore a E. 25,00
né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci
deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
me versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-
sta per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al

Collegio arbitrale.	
Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
L'esercizio sociale va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla percentuale prevista dalla legge;	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	

	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solì soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	

caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedita a tutti i soci almeno 5 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al pre-	
	cedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferi-	
	menti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-	
	gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-	
	vazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	

cati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore,	
	Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Organo di Amministrazione o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona	

	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza
	dei presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
	dato da un notaio.
	Art. 32 (Amministrazione)
	L'Amministrazione della società è affidata ad un organo colle-
	giale formato da almeno tre soggetti e dura in carica tre anni
	per un termine massimo di durata di tre esercizi.
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventual-
	mente, il Vice presidente.
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)
	Gli Amministratori o l'Organo di Amministrazione sono investi-
	ti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente
	statuto.
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le
	eventuali modalità di esercizio della delega.
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrati-

	vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provve-	
	dere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 2 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telefonico o telegramma, in modo che	
	gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dall'Organo di Amministrazio-	
	ne o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assem-	
	blea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	

nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, o dall'Organo di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Organo di Amministrazione o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
Art. 37 (Rappresentanza)	
L'Organo di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.	
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
L'Organo di Amministrazione o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle nor-	

me legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando

	sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)
	Gli Arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad E. 20.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
	b) tre, per le altre controversie.
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

48 di 50

suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-
sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-
vità sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-
rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-
ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente
ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-
ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-
gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare
il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-
menti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con

	le maggioranze previste dal precedente art. 28.
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
	Art. 46 (Rinvio)
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle società cooperative», a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.
	Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Agrigento, Prot. n. 45731 del 21 Agosto 2002.